

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Imperia quale Giudice del Lavoro, in persona del dott.

Roberto De Martino, ha emesso, all'udienza di discussione del 15

ottobre 2020, la seguente

SENTENZA

a definizione del procedimento iscritto al n. 153/2018 R. Gen., vertente

TRA

Meiffret, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Sanremo (IM) –Via Matteotti n. 124

-RICORRENTE-

I.N.P.S. -Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del I.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rita Pisanu, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paola Messico, in Imperia -Via G. Berio n. 61

-RESISTENTE-

avente ad oggetto: indebito pensionistico.

Conclusioni delle parti

Per la ricorrente: "accertare che nessuna somma è dovuta all'Inps a titolo di ripetizione d'indebito pensionistico per tutte le causali esposte in narrativa;

In via subordinata: accertare che la ricorrente deve restituire esclusivamente i ratei integrati degli anni 2016 e 2017 e, quindi, per la minor somma di € 7.918,44".

Per il resistente: "respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute, in quanto infondato in fatto e in diritto".

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 19 marzo 2018, Osenda Bianca Rosa, titolare di pensione cat. VO 100455475, ha agito contro l'I.N.P.S. per contestare la pretesa restitutoria di quest'ultimo (formalizzata mediante la missiva ricevuta il 5/10/2017), avente ad oggetto un indebito pensionistico dell'importo di € 25.744,00 maturato negli anni compresi tra il 2012 ed il 2017 per superamento dei limiti reddituali.

L'Istituto convenuto si è costituito ritualmente in giudizio ed ha contestato la domanda.

Il ricorso è fondato, e va pertanto accolto.

Come noto, l'art. 52 L. n. 88/1989 stabilisce, al comma 2, che i ratei di pensione riscossi indebitamente non sono suscettibili di ripetizione, salvo che la relativa percezione sia dovuta a dolo dell'*accipiens*.

Occorre pertanto scrutinare la sussistenza, o meno, di tale coefficiente psicologico in capo all'odierna ricorrente.

Al riguardo, l'I.N.P.S. ha inteso imputare alla pensionata l'errore presente nella dichiarazione dei redditi resa dal suo coniuge Cassini Renato per l'anno 2012: segnatamente, l'importo percepito dall'interessato a titolo di trattamento pensionistico è stato ivi indicato (cfr. quadro RC a pag. 4 del documento) come reddito assimilato a lavoro dipendente.

Pur prescindendo dal fatto che trattasi di una condotta non riconducibile direttamente alla pensionata sul piano soggettivo, viene comunque in rilievo un errore del tutto ininfluente, perché non idoneo a comportare l'insorgenza del cd. diritto alla integrazione al minimo.

Come rilevato dalla parte istante, il volume reddituale di riferimento per l'erogazione di detta integrazione va determinato includendovi sia le entrate derivanti da pensione che quelle derivanti da attività lavorativa dipendente o ad essa assimilata. Ne restano infatti esclusi, ai sensi dell'art. 6 comma 1 bis L. n. 638/1983, soltanto i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di

abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Di conseguenza, pur in presenza dell'errore formale commesso dal dichiarante, i dati posti a disposizione dell'Ente avrebbero dovuto indurlo a non concedere l'integrazione in questione.

Non è pertanto ravvisabile, ad avviso del Tribunale, alcun contegno doloso dotato di efficienza causale imputabile alla Osenda, la quale non è quindi tenuta a rimborsare l'indebito.

Le spese processuali seguono infine la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale di Imperia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

 a) dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente alla controparte, a titolo di indebito pensionistico;

- b) condanna l'I.N.P.S. a rifondere alla ricorrente le spese processuali,
 liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 2.700,00 più rimborso spese
 generali al 15% ed eventuali accessori di legge, per compensi;
- c) fissa il termine di gg. 60 per il deposito della sentenza. Imperia, li 15 ottobre 2020.

IL GIUDICE DEL LAVORO

(dott. Roberto De Martino)